



Direzione Centrale Patrimonio  
Servizio Cimiteri Cittadini

PG/2016 161779 del 24/02/2016

webmaster@comune.napoli.it

p.c. Servizio Autonomo CUAG  
Gare Forniture e Servizi  
SEDE

**Oggetto:** *Project Financing, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione ambientale e votiva e servizi connessi nei cimiteri comunali. CIG 6534762033.*

Pubblicazione sul sito istituzionale:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28879>

Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito internet del Comune in data 30/12/2015, si trasmettono ulteriori quesiti ricevuti, corredati dai relativi riscontri e chiarimenti forniti dallo scrivente Servizio, con invito a pubblicarli sul sito istituzionale.

### Risposte quesiti

#### 8<sup>A</sup> DOMANDA

Il "CONSORZIO (omissis)", costituito ai sensi degli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. del codice civile, intende partecipare, a sua volta, in raggruppamento temporaneo d'impresе con altro operatore economico alla procedura in oggetto.

Tale impostazione è coerente con quanto previsto dall'allora Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C), con il Parere 11 marzo 2010, n. 48, ed è stata considerata legittima da autorevoli precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 1994, n. 811; TAR Lombardia – sez. Brescia, 19 agosto 1999, n. 753; TAR Liguria, sez. II, 7 giugno 2007, n. 1050).

Si chiede di confermare che tale modalità è ammessa dall'Ente concedente.

#### RISPOSTA

Con il richiamato Parere 11 marzo 2010 n. 48 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), il Consiglio ha ritenuto "che l'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 debba essere interpretato nel senso che l'elenco ivi contenuto non abbia carattere tassativo e che non sia preclusa la partecipazione ad una gara d'appalto di un Raggruppamento Temporaneo di Impresе composto da un consorzio ordinario e da una società ...".

Si conferma pertanto che è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto di un consorzio (costituito ai sensi degli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. del codice civile) in raggruppamento temporaneo d'impresе con altro operatore economico.

#### 9<sup>A</sup> DOMANDA


Il Consorzio in epigrafe è formato da impresе da anni operanti nel settore dell'illuminazione votiva. La compagine consortile è stata costituita da meno di sei mesi. In virtù della ratio dell'articolo 2, comma 1-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie impresе alle

procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, laddove si afferma che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese", si chiede di confermare che i requisiti previsti ai paragrafi 8.2 ed 8.3 del Disciplinare di gara debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate e non dal consorzio, di recente costituzione, nei limiti già chiariti dall'Ente concedente.

## **RISPOSTA**

Nel caso di consorzio di recente formazione si conferma che i requisiti previsti ai paragrafi 8.2 e 8.3 del Disciplinare di gara debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate.

*Il Responsabile del Procedimento*  
Ing. Francesco Maria Illiano



*Il Dirigente*  
Dott. Andrea de Giacomo

